



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

5 luglio 2023 – Seconda sezione civile

R.G. n. 6803/2023 – n. 06 del ruolo dell'udienza pubblica

Requisitoria ex art. 363-bis, quarto comma, c.p.c.

Presidente: dott. Felice Manna

Consigliere Relatore: dott. Antonio Scarpa

IL PUBBLICO MINISTERO

letti gli atti, visto l'ordine di servizio n. 28 del 2020 con il quale vengono stabilite le direttive secondo le quali debbano essere redatte le conclusioni scritte nella trattazione delle procedure ed in particolare che possa procedersi a conclusioni per schema in tutti i casi in cui non si presentino aspetti di significatività in fatto o in diritto, osserva:

1. La questione interpretativa sottoposta alla deliberazione di codesta Corte con il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. di cui all'ordinanza depositata il 20 marzo 2023 dalla Corte di appello di Napoli ruota intorno al quesito di diritto se, nel giudizio presupposto che si svolge innanzi al giudice di pace, costituisca rimedio preventivo, ai sensi dell'art.1-ter, comma 1, della legge n. 89 del 2001, la richiesta di decisione a seguito di trattazione orale di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
2. La problematica giuridica richiede la verifica della possibilità di un'interpretazione del dato processuale atta a ritenere percorribile tale modello processuale anche di fronte al giudice onorario nonostante l'assenza di un'esplicita previsione legislativa a tanto

legittimante (ed invero da ultimo introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022 mediante la riformulazione dell'art. 321 c.p.c. avente, però, efficacia solo per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28 febbraio 2023, quindi con citazione notificata o ricorso depositato dal primo marzo 2023), non senza previamente inquadrare la questione nell'ambito della più ampia elaborazione della giurisprudenza costituzionale e convenzionale in tema di diritto all'indennizzo per irragionevole durata del processo e, specificamente, in punto di rimedi preventivi.

3. Si rivelerebbe, infatti, uno sforzo ermeneutico inutile, ai fini che qui strettamente interessano stante il raggio del dubbio interpretativo posto dalla Corte partenopea, quello che si focalizzasse esclusivamente sulle disposizioni del codice di rito e non rispondesse al quesito obiettivamente pregiudiziale se, appunto, l'ipotizzato rimedio preventivo in esame, contestualizzato al procedimento davanti al giudice di pace, sia conforme al dettato della giurisprudenza costituzionale e ai principi sanciti dalla Corte EDU.
4. È dunque necessario principiare da tale ultimo aspetto che, ove non risolto positivamente, potrebbe rendere superfluo ogni ulteriore approfondito esame del dato codicistico.
5. La giurisprudenza della Corte EDU (con specifico riferimento alle sentenze relative al caso Daddi c. Italia del 2 giugno 2009 e al caso Olivieri c. Italia del 22 febbraio 2016) ha avuto modo di affermare che il soddisfacimento del legittimo diritto dei ricorrenti a ottenere una riparazione adeguata e sufficiente deve essere garantito da una risposta giudiziaria effettiva. In tale ottica, per la Corte Edu, ai sensi dell'art. 13 della predetta Convenzione (oltre che in relazione all'art. 35, par. 1, della medesima), il rimedio preventivo è "effettivo" nella misura in cui accelera la decisione da parte del tribunale interessato. Pertanto, è stato ritenuto che il diritto alla riparazione sia stato irragionevolmente impedito dall'indispensabile assolvimento della condizione di proponibilità costituita dall'istanza di prelievo nel giudizio amministrativo (così come dall'istanza di

accelerazione nel giudizio penale), inidonea, per il carattere aleatorio, a consentire un'efficace accelerazione della decisione di merito in ordine ai ricorsi formulati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 89 del 2001.

6. La successiva Corte Edu, 30 luglio 2020 (caso Keaney contro Irlanda al ricorso n. 72060/2017) ha precisato ai § 109 e ss. che «[r]iguardo alla "effettività" dei ricorsi relativi a cause concernenti l'eccessiva durata dei procedimenti, la Corte ha ritenuto - XXIV - che la migliore soluzione in termini assoluti sia indiscutibilmente, come in molti ambiti, la prevenzione. L'articolo 6 § 1 impone agli Stati contraenti l'obbligo di organizzare i loro sistemi giudiziari in modo da permettere ai loro tribunali di poter soddisfare ciascuno dei suoi requisiti, compreso l'obbligo di esaminare le cause entro un termine ragionevole (si veda la giurisprudenza di cui al paragrafo 87 supra). Se il sistema giudiziario è carente a tale riguardo, un ricorso finalizzato ad accelerare i procedimenti al fine di impedire che la loro durata diventi eccessiva è la soluzione più efficace. Tale ricorso offre un innegabile vantaggio rispetto a un ricorso che concede soltanto il risarcimento, in quanto impedisce anche la constatazione di successive violazioni in relazione al medesimo procedimento e non si limita a riparare la violazione a posteriori, come fa un ricorso risarcitorio. Quindi tale tipo di ricorso è "effettivo" nella misura in cui accelera la decisione da parte del tribunale interessato. Allo stesso tempo, un ricorso finalizzato ad accelerare il procedimento non può essere adeguato per riparare una situazione in cui la durata del procedimento è già stata chiaramente eccessiva. In tali situazioni, differenti tipi di ricorso possono appropriatamente porre rimedio alla violazione, compreso un ricorso risarcitorio. La Corte ha inoltre ripetutamente affermato che gli Stati possono scegliere di combinare due tipi di ricorso, uno finalizzato ad accelerare il procedimento e l'altro a offrire un risarcimento, benché essi possano anche scegliere di introdurre soltanto un ricorso risarcitorio senza che tale ricorso sia considerato inefficace (si

vedano Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, §§ 183-187, CEDU 2006 V, e Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, §§ 74-78, CEDU 2006-V, Fil LLC c. Armenia, n. 18526/13, § 47, 31 gennaio 2019).

110. L'efficacia di un ricorso ai sensi dell'articolo 13 non dipende dalla certezza di un esito favorevole per il ricorrente. E l'"autorità" menzionata in tale disposizione non deve essere necessariamente un'autorità giudiziaria; ma qualora non lo sia, i poteri e le garanzie di cui dispone sono rilevanti al fine di determinare se il ricorso di cui è investita sia effettivo. Inoltre, anche se un singolo ricorso non soddisfa di per sé interamente i requisiti dell'articolo 13, l'insieme dei ricorsi previsti dal diritto interno può, in linea di principio, farlo (si vedano, tra numerosi altri precedenti, Silver e altri c. Regno Unito, sentenza del 25 marzo 1983, Serie A n. 61, § 113, e Doran c. Irlanda, n. 50389/99, § 58, CEDU 2003-X (estratti)).

111. Infine, la Corte ha ritenuto che dovrebbe essere prestata particolare attenzione, *inter alia*, alla rapidità dell'azione riparatoria stessa, non essendo escluso che la natura adeguata del ricorso possa essere compromessa dalla sua eccessiva durata (si vedano Doran c. Irlanda, sopra citata, § 57-58, Tomé Mota c. Portogallo (dec.), n. 32082/96, CEDU 1999-IX, Paulino Tomas c. Portogallo (dec.), n. 58698/00, CEDU 2003-VIII). (...)

7. Dunque, riassumendo, per il formante convenzionale della Corte EDU, per la quale la prevenzione è in termini assoluti la migliore soluzione ai fini della "effettività" dei ricorsi relativi a cause concernenti l'eccessiva durata dei procedimenti, il ricorso finalizzato ad accelerare i procedimenti può sopperire nella maniera più efficace alle eventuali carenze del sistema giudiziario rispetto all'obbligo di esaminare le cause entro un termine ragionevole, imposto dall'art. 6, paragrafo 1, CEDU agli Stati contraenti. Si tratta di un'opzione, per la Corte Edu sicuramente da preferire rispetto al rimedio meramente risarcitorio, purché esso sia "effettivo"; ed è effettivo sempre che renda più sollecita la decisione da parte del tribunale interessato ed

è adeguato solo se non interviene in una situazione in cui la durata del procedimento è già stata chiaramente eccessiva (così, da ultimo Cass. 24 maggio 2022, n. 16741).

8. Dal canto suo, la giurisprudenza costituzionale ha recepito tale linea interpretativa espressa dalla Corte Edu.
9. Infatti, con sentenza n. 88 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 L. n. 89 del 2001 - come sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera d), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 - nella parte in cui era negata la proponibilità della domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento presupposto. A tal fine ha rilevato la carenza di «concreta efficacia acceleratoria» dei rimedi preventivi allestiti dalla legge n. 208 del 2015, atteso che gli strumenti predisposti dall'art. 1-ter della L. n. 89 del 2001 «alla luce della loro disciplina processuale, non vincolano il giudice a quanto richiestogli e, [...] per espressa previsione normativa, restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti» (art. 1-ter, comma 7, L. n. 89 del 2001).
10. Del pari, con sentenza n. 34 del 2019, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, poiché l'istanza di prelievo nei processi amministrativi - disciplinata da detta norma, «prima della rimodulazione come rimedio preventivo operata dalla legge n. 208 del 2015 - costituiva non un adempimento necessario, ma una mera facoltà del ricorrente [...] con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera 'prenotazione della decisione' (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l'obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua

eccessiva durata».

11. Allo stesso modo con sentenza n. 169 del 2019 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-*quinquies*, lett. e), L. n. 89 del 2001, come introdotto dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 83 del 2012, come convertito, il quale escludeva l'indennizzo quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di cui all'art. 2, comma 2-*bis* L. n. 89 del 2001. Secondo la Corte: «la suddetta istanza, non diversamente dall'istanza di prelievo nel processo amministrativo, non costituisce [...] un adempimento necessario ma una mera facoltà dell'imputato e non ha - ciò che è comunque di per sé decisivo - efficacia effettivamente acceleratoria del processo. Atteso che questo, pur a fronte di una siffatta istanza, può comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata, senza che la violazione di detto termine possa addebitarsi ad esclusiva responsabilità del ricorrente».
12. Corte costituzionale, 30 luglio 2021, n. 175 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 1-ter, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 777, lett. a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)». Secondo la Consulta, l'istanza di accelerazione prevista dalle norme censurate, quale facoltà dell'imputato e delle altre parti del processo penale, non rivela efficacia effettivamente acceleratoria del giudizio, atteso che questo, pur a fronte dell'adempimento dell'onere di deposito, può comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di ragionevole durata, senza che la violazione dello stesso possa addebitarsi ad esclusiva responsabilità della parte.
13. Da ultimo, Corte costituzionale, 1° giugno 2023, n. 107, richiamando la propria costante giurisprudenza, ha

riassuntivamente ribadito che «i rimedi preventivi sono non solo ammissibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma addirittura preferibili, in quanto volti a evitare che il procedimento diventi eccessivamente lungo (sentenze n. 175 del 2021 e n. 88 del 2018). D'altro canto, il ricorso ai rimedi preventivi «è “effettivo” nella misura in cui esso velocizza la decisione da parte del giudice competente» (Corte europea dei diritti dell'uomo, grande camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino contro Italia)».

14. Per quanto è qui di stretto interesse, preme segnalare la sentenza n. 121 del 2020, che, dando applicazione al principio da ultimo sintetizzato (e diffusamente richiamata dalla sentenza n. 107 del 2023), ha invece ritenuto conforme al dato costituzionale i rimedi preventivi, introdotti per i processi civili dalla L. n. 208 del 2015 (art. 1-ter, comma 1, della L. n. 89 del 2001) quale condizione di ammissibilità della domanda di equo indennizzo perché viene in rilievo non già la «proposizione di un'istanza con effetto dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera 'prenotazione della decisione' – che si riduce ad un adempimento puramente formale –, bensì uno strumento processuale che veicola la «proposizione di possibili, e concreti, 'modelli procedurali alternativi', volti ad accelerare il corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato».
15. Non è inutile riportare per quanto qui occupa il seguente passaggio motivazionale della sentenza n. 121 del 2020, in cui si pone in evidenza che «[...] l'art. 1-ter, comma 1, della legge n. 89 del 2001 individua, tra i rimedi preventivi esperibili, uno strumento attinente alla trattazione del processo, ove sia proposta l'istanza di mutamento del rito da ordinario di cognizione in sommario di cognizione ai sensi dell'art. 183-bis cod. proc. civ. (norma non applicabile al caso di specie), ovvero uno strumento riguardante le forme di svolgimento della decisione, ove (almeno 6 mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata del giudizio) sia avanzata richiesta di definizione del contenzioso secondo lo schema

più duttile e concentrato della pronuncia della sentenza semplificata immediatamente a seguito di discussione orale. L'adesione a siffatto modello decisionale consente di decidere la causa all'esito della discussione orale, con lettura a verbale della pronuncia, evitando così la concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rispettivamente nei termini di giorni 60 e 20 decorrenti dalla precisazione delle conclusioni, con deposito della sentenza nei 30 giorni successivi: sentenza che, anche in questo caso, deve comunque recare una motivazione che «consenta [...] di ricostruire, sia pur sinteticamente, i fatti di causa, e offra alla fattispecie concretamente esaminata una soluzione corretta sul piano logico-giuridico» (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 12 giugno 2015, n. 12203).

3.6. L'effettività del mutamento dello schema decisorio non dipende direttamente, peraltro, dalla richiesta della parte, ma dalla valutazione della opportunità o meno di aderirvi, nel caso concreto, che «[r]ientra nell'ambito della discrezionalità del giudice del merito» (Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 4 settembre 2019, n. 22094).

Ciò che la normativa censurata richiede alla parte del processo in corso è solo, dunque, un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso: restando, per l'effetto, ammissibile il successivo esperimento dell'azione indennitaria per l'eccessiva durata del processo, che, nonostante la richiesta di attivazione del rimedio acceleratorio, si fosse poi comunque verificata».

16. Tale passaggio argomentativo rende evidente che il ragionamento della Corte costituzionale è tarato sul modello decisorio per il procedimento innanzi al Tribunale in composizione monocratica,

non a caso esplicitamente menzionato nel suddetto arresto.

17. Occorre quindi analizzare se dal complessivo formante giurisprudenziale, costituzionale e convenzionale, si possa ricavare un qualche elemento ostativo alla configurabilità quale rimedio preventivo della richiesta di decisione a seguito di trattazione orale di cui all'art.281-*sexies* c.p.c. con stretto riguardo al procedimento innanzi al giudice di pace, che qui interessa.
18. Invero, il dubbio si condensa nella considerazione se detta richiesta abbia il carattere di effettività e, quindi, se essa abbia l'idoneità intrinseca atta ad accelerare la definizione del procedimento civile.
19. In effetti, a ben vedere, non si rileva alcun elemento ostativo a considerare la cennata richiesta quale rimedio preventivo ai sensi dell'art.1-*ter*, comma 1, della legge n. 89 del 2001 anche per i procedimenti innanzi al giudice di pace. Infatti, non ricorrono gli estremi che hanno condotto alle menzionate dichiarazioni di illegittimità costituzionale, giusta l'obiettiva attitudine, anche dinanzi al giudice di pace, della suddetta richiesta a svolgere una non irrilevante efficacia acceleratoria del processo. Ciò di cui si discute non costituisce, invero, l'esercizio di una mera facoltà della parte processuale con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera "prenotazione della decisione".
20. Valga evidenziare che il ricorso alla discussione orale con contestuale decisione è ontologicamente connessa a uno stile motivazionale più snello, pertanto funzionale a uno smaltimento del carico giudiziario in termini ragionevoli. Esso, oltre a poter incidere sull'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti, consente altresì di evitare i successivi adempimenti di cancelleria in applicazione dell'art. 133 c.p.c., sempre suscettibili di possibili disguidi, atteso che la conoscenza del *decisum* è immediata e con ciò ha cessazione il patema d'animo connesso alla pendenza della lite giudiziaria.

21. Per altro verso, anche dinanzi al giudice di pace, la richiesta in parola condivide, al pari di quella *ex professo* considerata dalla sentenza n. 121 del 2020, l'attitudine a esplicitare un comportamento collaborativo con il giudicante in un tempo potenzialmente utile a evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso.
22. Dunque, anche con riguardo al procedimento innanzi al giudice di pace, l'ipotizzata possibilità di ricorrere al modello decisorio ex art. 281-*sexies* c.p.c., diversamente dall'istanza di prelievo nel processo amministrativo come disciplinata anteriormente all'introduzione nel c.p.a. dell'art. 71-bis (da parte della legge n. 218 del 2015) e di accelerazione nel processo penale, non costituisce un mero invito al giudice volto ad accelerare lo svolgimento del processo, bensì la concreta attivazione di uno specifico modello procedimentale decisorio, dicotomico dall'essere un mero adempimento formale.
23. Conclusivamente, sul punto, può dirsi acclarato che dagli insegnamenti della giurisprudenza costituzionale e dai principi sanciti dalla Corte EDU non si ricava alcun elemento ostativo a che il rimedio preventivo in esame possa essere in tesi contestualizzato anche con riguardo al procedimento davanti al giudice di pace e svolgere, riguardo a questo, i conseguenti effetti previsti dalla legge n. 89 del 2001.
24. È dunque possibile passare all'esame dell'altro profilo problematico che l'ordinanza della Corte partenopea pone: si tratta di scrutinare la concreta possibilità che il modello decisorio a trattazione orale sia effettivamente percorribile innanzi al giudice di pace.
25. Si reputa che non sussistano serie ragioni a tanto ostative.
26. Non lo è il dato testuale dell'art. 311 c.p.c., il cui rinvio alle norme del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili per tutto ciò che non è regolato nel titolo II del libro secondo del codice di rito non impedisce l'adozione anche nel

procedimento davanti al giudice di pace del modello a trattazione orale.

27. La Corte costituzionale insegna anche che l'interpretazione meramente letterale delle disposizioni normative costituisce «un metodo primitivo sempre» e che «resta possibile ed anzi necessaria l'interpretazione sistematica, che consent[*a*] una ricostruzione coerente dell'ordinamento costituzionale» (sentenza n. 1 del 2013), posto che, come avverte la dottrina autorevole, «la legislazione ordinaria non fa sistema in sé medesima, bensì con la normativa costituzionale», fermo, beninteso che, comunque, «l'univoco tenore della disposizione segna il confine in presenza del quale il tentativo di interpretazione conforme deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale» tra le più recenti, sentenze nn. 203 e 150 del 2022).
28. In tale ottica l'art. 311 c.p.c. sembra disegnare piuttosto un rapporto di incompatibilità nel senso che le disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica trovano applicazione nell'ambito del procedimento davanti al giudice di pace se non siano incompatibili con le previsioni contenute nell'anzidetto titolo II o in altre espresse disposizioni.
29. E a detto fine dirimente è il criterio di incompatibilità individuato da Corte costituzionale, 19 giugno 1998 n. 230, che lo aggancia all'esigenza di semplificazione perseguita dal legislatore in sede di istituzione della siffatta figura giudiziaria onoraria di nuovo conio. Infatti, si legge in tale ordinanza quanto segue: «che nelle relazioni al senato sui vari disegni di legge concernenti l'istituzione del giudice di pace si sottolineava infatti l'opportunità di «un processo estremamente semplificato» (relazione al disegno di legge n. 1286 d'iniziativa dei senatori Macis e altri, comunicato alla presidenza il 4 agosto 1988) ovvero la previsione di norme volte a introdurre «una rilevante semplificazione rispetto alla trattazione ordinaria» (relazione al disegno di legge n. 1605, presentato dal ministro di grazia e giustizia e comunicato alla presidenza il 17 febbraio 1989);

che la semplificazione di cui si è voluto permeare lo schema procedimentale in oggetto trova puntuale riscontro in quelle norme nelle quali è del tutto assente il rigore del sistema preclusivo previsto in relazione agli atti introduttivi del giudizio innanzi al tribunale;

che le peculiarità della disciplina del procedimento innanzi al giudice di pace sono così accentuate da impedire un'automatica e generalizzata applicabilità ad esso delle norme del procedimento davanti al tribunale;

che infatti l'art. 311 c.p.c., per tutto ciò che non è espressamente regolato, dispone un rinvio alle norme del procedimento davanti al tribunale, solo in quanto applicabili;

che il criterio per determinare l'operatività di quelle norme nel procedimento innanzi al giudice di pace risiede nella «struttura semplificata del rito», con la quale è evidentemente incompatibile il regime di preclusioni e decadenze che caratterizza invece il procedimento innanzi al tribunale (sentenza n. 154 del 1997)».

30. Se, dunque, in consonanza con la Consulta, la diversità strutturale tra il procedimento innanzi al tribunale e quello innanzi al giudice di pace va ritrovata non nella differente composizione dell'organo giudicante, né, sia consentito di aggiungere, nella natura togata od onoraria del giudice persona fisica, quanto piuttosto nella cifra caratterizzante ciascuno dei due riti, il primo dei quali, appunto, improntato ad un maggior rigore e a un più accentuato formalismo, mentre l'altro, quello dinanzi al giudice di pace, contraddistinto da un notevole grado di elasticità e dalla massima semplificazione delle forme, coerente con il tratto di giustizia di prossimità che caratterizza il servizio assicurato dal giudice di pace e la natura per lo più bagattellare del relativo contenzioso ex art. 7 c.p.c., non si scorge alcun serio argomento giuridico per non configurare la possibilità che il giudice di pace, pur nel(l'allora vigente) silenzio della legge, potesse adottare il modello decisorio semplificato ex art. 281-*sexies* c.p.c. Non v'è,

invero, nulla di più congruente con la opzione legislativa della semplificazione del rito a seguito di una tecnica legislativa che privilegia, in applicazione del noto dato costituzionale e convenzionale, il facile accesso alla giustizia e la speditezza dei processi e che persegue una massiva deformalizzazione, anche mediante la più possibile valorizzazione dell'oralità (come deponava il previgente art. 321 c.p.c.), della decisione a seguito di trattazione orale di cui all'art. 281-*sexies* c.p.c.

31. Non è poi inutile segnalare la non decisività ai fini ermeneutici che la scelta del modello ibrido di cui all'art. 321 c.p.c. si sia in qualche modo discostata dal progetto elaborato dal C.S.M. con la risoluzione del 15 maggio 1988, in *Foro it.*, 1988, V, 249 ss., che proponeva per il conciliatore la decisione in forma orale, mediante la lettura del dispositivo in udienza, atteso che l'art. 281-*sexies* c.p.c., in quanto inserito ex art. 68 del d.lgs. 19 febbraio 1988, n. 51, con efficacia a decorrere dal 2 giugno 1999, è sopraggiunto rispetto alla introduzione del procedimento davanti al giudice di pace effettuata dalla legge 21 novembre 1991, n. 374. Il legislatore, quindi, nel redigere l'art. 321 c.p.c., non aveva come contrapposto modello decisorio vigente per il procedimento davanti al tribunale anche quello ora in esame, per cui è appunto non decisiva si palesa la lettera della legge in alcun modo incompatibile con l'estensione anche al giudice di pace della decisione a seguito di trattazione orale, già prima della recente "riforma Cartabia".
32. Da ultimo, si aggiunga che il modello decisorio tramite la lettura del dispositivo non è sconosciuto dinanzi al giudice di pace, essendo dallo stesso adottato nelle disposizioni speciali regolanti il percorso decisorio dei giudizi di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada (art. 7 del d.lgs. 150 del 2011); di opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti (art. 8 del d.lgs. 150 del 2011); di impugnazione dei provvedimenti in materia di registri dei protesti (art. 12 del d.lgs. 150 del 2011).
33. Conclusivamente, alla luce del sin qui detto, quest'Ufficio

sollecita codesta Corte, in applicazione del disposto di cui all'art. 363-*bis*, ultimo comma, c.p.c., a enunciare il seguente principio di diritto: «nel giudizio presupposto che si svolge innanzi al giudice di pace, costituisce rimedio preventivo, ai sensi dell'art.1-*ter*, comma 1, della legge n. 89 del 2001, la richiesta di decisione a seguito di trattazione orale di cui all'art.281-*sexies* c.p.c.».

PER QUESTI MOTIVI


l'Ufficio conclude perché codesta On. Corte di cassazione voglia

- voglia enunciare il seguente principio di diritto: «nel giudizio presupposto che si svolge innanzi al giudice di pace, costituisce rimedio preventivo, ai sensi dell'art.1-*ter*, comma 1, della legge n. 89 del 2001, la richiesta di decisione a seguito di trattazione orale di cui all'art.281-*sexies* c.p.c.».

Roma, 2 giugno 2023

per il Procuratore generale

Fulvio Troncone, sostituto



Procura Generale c/o Corte Cassazione
Depositato in Segreteria Civile

oggi, il 13 GIU, 2023



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Francesca FAZIO

